

Trasporto Rifiuti



1 dicembre 2020

Trasporto Rifiuti

La gestione del trasporto di rifiuti

- Il servizio di trasporto soggetto a specifiche normative di sicurezza vede coinvolti una **pluralità di attori** che operano in maniera integrata.




- Il **trasporto ferroviario** effettuato da MERCITALIA RAIL in collaborazione con TX LOGISTIK Transalpine, TX LOGISTIK AG e MERCITALIA SHUNTING&TERMINAL



relazione	trattamento	tipo carri
Maddaloni-Moosbierbaum	differenziazione	pianali portacontainer
Maddaloni-Koln	rilavorazione	chiusi mod H
Maddaloni-Bad Bentheim	differenziazione	pianali portacontainer


Trasporto Rifiuti

Le fasi del trasporto - partenza



Trasporto Rifiuti

Le fasi del trasporto - arrivo



Trasporti Rifiuti

La normativa: Il ritardo nel processo di digitalizzazione della documentazione.

- I trasporti di rifiuti in ambito comunitario viaggiano in conformità al Regolamento CE/1013/2006.
- A seconda della tipologia di rifiuto (pericoloso o non) e della destinazione (recupero o smaltimento) tali trasporti sono scortati da due diversi tipi di documento:
 - il “documento di accompagnamento” (Allegato VII), per gli “obblighi generali d’informazione” di cui all’art.18,
 - il “documento di movimento” (Allegato IB), rilasciato dopo la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta di cui all’articolo 3 (secondo il modello di notifica in l’Allegato IA);
- Attualmente, in base alle istruzioni contenute nell’Allegato IC (*istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento*), tali 2 documenti, in **formato cartaceo originale**, “passano di mano in mano” attraverso tutta la catena del trasporto, con apposizione di data e firma di presa in carico di tutti gli attori;
- L’art. 26 del Regolamento CE/1013/2006 prevederebbe, ai commi 3 e 4, la possibilità di **gestione dei documenti in formato elettronico**, ma l’iter di adozione della gestione digitalizzata non è ancora completato (previsti due anni);

Mercitalia Rail (MIR) propone di anticiparne i tempi, anche se con modalità meno articolate di quelle previste dalle Guidelines 11 (<https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm>).

Trasporto Rifiuti

La normativa: La proposta di MIR per la digitalizzazione della documentazione.

MIR in coerenza sia con il Reg. CE/1013/2006 sia con le raccomandazioni UE del 30 marzo 2020 propone di semplificare drasticamente il processo, **gestendo i 2 documenti relativi ai rifiuti in modalità digitale** ed evitando in tal modo i costi e le complicazioni legati allo spostamento degli originali e alla firma dei singoli vettori ferroviari (anche tre o quattro in successione).

In dettaglio

- La documentazione di movimentazione e trasporto dei rifiuti (all.1b, all.VII) potrà essere “nativamente elettronica” (compilata quindi sui portali delle autorità regionali) o cartacea:
 - se nasce cartacea, l’originale firmato resta presso la sede del produttore/notificatore del rifiuto e un suo esemplare digitale (PDF) conforme all’originale viene firmato elettronicamente dal produttore/notificatore;
 - se nasce direttamente in formato elettronico (PDF), viene ugualmente firmata digitalmente elettronicamente dal produttore/notificatore;
- il documento digitale e firmato elettronicamente viene inoltrato dal produttore del rifiuto ai successivi soggetti che partecipano al trasporto, fino all’impianto destinatario; ciascuno lo inoltra al successivo, dopo apposizione della propria firma digitale (per avvenuta presa in carico);
- il destinatario (impianto di smaltimento o recupero) restituirà al produttore la copia ricevuta in PDF e firmata digitalmente da tutti, ai fini della chiusura della pratica;
- ogni detentore, per i controlli durante il percorso, produce la documentazione PDF ad eventuali Autorità di Controllo, anche a mezzo di device portatili.